



COMUNE DI CAUTANO

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgv. n. 152 del 03/04/2006)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 003 del 31 gennaio 2008.

Publicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

)

)

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4 Ordinanze contingibili ed urgenti	4
Art. 5 Criteri Gestionali	5
Art. 6 Organizzazione del servizio	5
Art. 7 ritiro a domicilio	5
Art. 8 Ritiro su richiesta o conferimento diretto	6
Art. 9 Conferimento diretto	6
CAPITOLO 2 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	6
Art. 10 Mezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto	6
Art. 11 Stazionamento dei mezzi e trasbordo dei rifiuti	6
Art. 12 Conferimento e raccolta del secco indifferenziato	6
Art. 13 Conferimento e raccolta della carta	7
Art. 14 Conferimento e raccolta della frazione organica	7
Art. 15 Conferimento e raccolta degli imballaggi in plastica	7
Art. 16 Conferimento e raccolta del vetro	8
Art. 17 Conferimento e raccolta metalli	8
Art. 18 Conferimento e raccolta della frazione verde	8
Art. 19 Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli	8
Art. 20 Conferimento e raccolta di pile esauste e farmaci scaduti	9
Art. 21 Compostaggio domestico	9
Art. 22 Destinazione di rifiuti urbani raccolti	9
CAPITOLO 3 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	9
Art. 23 Tipologie dei servizi	9
Art. 24 Modalità di espletamento dei servizi	10
Art. 25 Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche	10
Art. 26 Pulizia delle aree scoperte e dei terreni non edificati	10
Art. 27 Pulizia delle aree esterne occupate da esercizi pubblici	10
Art. 28 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	10
Art. 29 Divieti	11
Art. 30 Controlli	11
Art. 31 Osservanza di altre disposizioni	11
Art. 32 Sanzioni	11
Art. 33 Disposizioni transitorie e finali	12

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità dell'art. 198 del Decreto Legislativo 152/2006 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dei rifiuti indifferenziati, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- e) alla raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;
- g) alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani;
- h) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- i) allo spazzamento e lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- j) alla pesata, trasporto e conferimento presso gli impianti autorizzati delle varie frazioni morfologiche dei rifiuti.

Art. 2 Finalità

1. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

2. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica o presso gli impianti dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui hanno origine i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, i quali devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente.

Art. 4 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non

si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 5 Criteri Gestionali

1. La raccolta differenziata, nel sistema integrato di gestione dei rifiuti, rappresenta, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla Legge regionale 4/2007, la prima componente.

2. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze, consentendo così il raggiungimento di percentuali molto elevate di recupero.

3. L'Amministrazione Comunale attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

4. Le Associazioni di volontariato ed ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6 Organizzazione del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito su tutto il territorio comunale, il quale viene diviso, in base alla conformità urbanistica e morfologica, in "centro urbano" e "case sparse".

2. La raccolta dei rifiuti avviene attraverso:

- a) il ritiro a domicilio (centro urbano e case sparse);
- b) il ritiro su richiesta o conferimento diretto presso le isole ecologiche;
- c) conferimento diretto.

3. Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze di organizzazione del servizio. Le eventuali modifiche saranno comunicate agli utenti.

Art. 7 ritiro a domicilio

1. Il ritiro a domicilio avviene impiegando idoneo personale che effettua la raccolta dei rifiuti "porta a porta".

2. Questo tipo di raccolta è diversa nel "centro urbano" dalle "case sparse";

3. Per il "centro urbano" è previsto il ritiro delle seguenti frazioni di rifiuto:

- a) secco indifferenziato;
- b) carta e cartone;
- c) vetro;
- d) plastica e lattine (secco multimateriale);
- e) organico;
- f) verde e sfalci di potatura.

4. Per le "case sparse" è previsto il ritiro delle seguenti frazioni di rifiuto:

- a) secco indifferenziato;
- b) carta e cartone;

- c) vetro;
 - d) plastica e lattine (secco multimateriale);
 - e) organico.
5. Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta della frazione umida e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.

Art. 8 Ritiro su richiesta o conferimento diretto

1. Il ritiro su richiesta o conferimento diretto del cittadino avviene presso le isole ecologiche per le frazioni:
 - a) ingombranti e beni durevoli.
2. Per questa tipologia di rifiuti, è possibile prevedere:
 - a) il ritiro su richiesta da parte dei cittadini da concordare preventivamente con l'Ente Gestore;
 - b) un conferimento diretto da parte dei cittadini presso l'isola ecologica attrezzata, previo regolari controlli.

Art. 9 Conferimento diretto

1. Per quanto attiene i rifiuti urbani pericolosi, i cittadini devono conferire direttamente negli appositi contenitori:
 - a) pile per piccoli elettrodomestici;
 - b) farmaci scaduti.
2. I contenitori per la raccolta dei RUP saranno installati dall'Ente Locale, sia in punti del territorio comunale ritenuti più idonei per la raccolta degli stessi, sia presso l'isola ecologica.

CAPITOLO 2 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 10 Mezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto

1. Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.
2. Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
3. Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda posizione.
4. Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

Art. 11 Stazionamento dei mezzi e trasbordo dei rifiuti

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che l'automezzo stazioni in aree apposite e non superi il limite temporale di 72 ore, che diventano 24 qualora lo stazionamento interessi rifiuti putrescibili.
2. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra due automezzi rispetta le stesse condizioni dovute per lo stazionamento.

Art. 12 Conferimento e raccolta del secco indifferenziato

1. La raccolta del secco indifferenziato è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

2. La frazione dei rifiuti indifferenziati è composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.
3. Fra i rifiuti indifferenziati è vietato immettere:
 - a) rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - b) beni ingombranti e durevoli;
 - c) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - d) rifiuti urbani pericolosi;
 - e) rifiuti speciali inerti.
4. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.

Art. 13 Conferimento e raccolta della carta

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc.
3. Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta sporca o unta.
4. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.
5. Gli imballi di cartone derivanti dalle utenze commerciali e dai pubblici esercizi devono essere conferiti nei giorni di raccolta, piegati, impilati e legati.

Art. 14 Conferimento e raccolta della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche. Sono esclusi gli scarti di macelleria che sono assoggettati a specifica normativa sanitaria e quindi devono essere conferiti a stabilimenti autorizzati.
3. I nuclei familiari sono dotati di una biopattumiera da 10 litri, da utilizzarsi per il conferimento dell'organico all'interno delle mura domestiche. Il materiale dovrà essere contenuto in sacchetti biodegradabili.
4. Le grandi utenze (ristoranti, agriturismo, pub, pizzerie, ecc.) sono dotate di contenitori carrellati da 120 o 240 litri dove possono conferire l'organico prodotto.
5. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.

Art. 15 Conferimento e raccolta degli imballaggi in plastica

1. La raccolta differenziata degli imballi in plastica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, barattoli, scatole, purchè non contaminati da sostanze pericolose.
3. Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di detti materiali schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.
4. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.

Art. 20 Conferimento e raccolta di pile esauste e farmaci scaduti

1. La raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.
2. I contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste possono essere collocati presso gli esercizi commerciali e presso l'isola ecologica.
3. Il Comune provvede alla raccolta delle pile esauste disponendo l'invio delle stesse a ditte autorizzate per il trattamento dei rifiuti pericolosi.
4. I contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti possono essere collocati presso la locale farmacia e presso l'isola ecologica.
5. Il Comune provvede alla raccolta dei farmaci scaduti disponendo l'invio delle stesse a ditte autorizzate per il trattamento dei rifiuti pericolosi.

Art. 21 Compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo al sistema di raccolta differenziata.
2. E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.
3. Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la tecnica del cumulo o compostiera. Tale tecnica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.

Art. 22 Destinazione di rifiuti urbani raccolti

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
3. Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).
4. I rifiuti derivanti dalla raccolta urbana vengono pesati presso gli impianti di smaltimento e recupero di destinazione.
- 5.
- 6.

CAPITOLO 3 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 23 Tipologie dei servizi

1. Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:
 - a) pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
 - b) lavaggio strade;
 - c) rimozione foglie;
 - d) diserbo strade;
 - e) pulizia area mercatale;
 - f) pulizia giardini pubblici;
 - g) pulizia arredo urbano;
 - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

Art. 16 Conferimento e raccolta del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.
2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.

Art. 17 Conferimento e raccolta metalli

1. La raccolta differenziata dei metalli è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Nella frazione differenziata dei metalli si devono conferire: lattine di alluminio, scatolette in banda stagnata (scatolette del tonno, di piselli, di fagioli, di pomodori pelati, ecc.) purchè pulite.
3. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.

Art. 18 Conferimento e raccolta della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.
2. Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni.
3. La frequenza di raccolta avviene con cadenze periodiche calendarizzate sia per le utenze domestiche che per le altre utenze.

Art. 19 Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli.

1. La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti (mobili e componenti di arredamento) e i beni durevoli di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, e lavastoviglie, condizionatori d'aria) è effettuata sia su richiesta dell'utente in accordo con gli operatori del Comune, sia attraverso il conferimento diretto degli stessi presso l'isola ecologica.
2. Per quanto attiene il ritiro domiciliare, esso è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.
3. L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, nei giorni e negli orari concordati con il Comune, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralciare la circolazione ed il passaggio pedonale.
4. E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti e dei beni durevoli nei giorni e negli orari non concordati con l'Ente Locale.
5. Il recupero/smaltimento dei beni durevoli avviene solo sulle apparecchiature prive di manomissione dei circuiti che contengono sostanze pericolose e che possono essere fonte di inquinamento.
6. Per quanto attiene il conferimento diretto dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, il cittadino potrà recarsi direttamente presso l'isola ecologica. In questo caso un operatore dell'Ente Gestore avrà cura di controllare la tipologia di rifiuto conferita.
7. Anche in questo caso il recupero/smaltimento dei beni durevoli avviene solo sulle apparecchiature prive di manomissione dei circuiti che contengono sostanze pericolose e che possono essere fonte di inquinamento.

Art. 24 Modalità di espletamento dei servizi

1. Le operazioni di pulizia del suolo pubblico interessano:
 - a) le strade classificate come comunali, le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
 - b) le aree allestite per il mercato;
 - c) le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate.
2. Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi.
3. Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato; esso avviene essenzialmente nel periodo estivo ed interessa le vie cittadine di maggior transito.
4. Nel periodo autunno-inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità.
5. La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.
6. L'area su cui si svolge il mercato è pulita al termine dell'attività con intervento manuale o meccanico provvedendo all'asportazione dei rifiuti ed allo spazzamento.

Art. 25 Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Comune.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta ed allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. L'Ente Locale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 26 Pulizia delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private, non di uso pubblico, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inosservanza al provvedimento, il Sindaco, provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Art. 27 Pulizia delle aree esterne occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, trattorie, ristoranti, chioschi, pizzerie, ecc., devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari, ecc.), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti, e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

Art. 28 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 29 Divieti

1. E' vietato:
 - a) esporre in strada i rifiuti in forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
 - b) esporre fronte strada i sacchi per la raccolta della plastica, dei metalli, del vetro della carta al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per la raccolta;
 - c) abbandonare i rifiuti per le strade;
 - d) incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
 - e) conferire materiali differenziabili nel circuito della raccolta della frazione indifferenziata;
 - f) conferire materiali indifferenziati nel circuito della raccolta delle frazioni differenziate.

Art. 30 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Il compito di fare osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito in via generale al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi.
3. Il Corpo di Polizia Municipale, può, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni ed ogni altra operazione tecnica al fine dell'accertamento di violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 31 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento rifiuti.

Art. 32 Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituissero reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative della Legge 689/81, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalla Parte IV – Titolo VI del D.Lgs. 152/06, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 152/06).
2. Le violazioni agli obblighi e ai divieti di cui al presente Regolamento sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 100,00 e un massimo di € 250,00. Ove il pagamento della sanzione avvenga entro 60 gg. dalla contestazione la sanzione è applicata in misura ridotta pari ad 1/3.

3. La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore se la violazione persiste.

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

§§§§§§